

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 656/RE DEL 10 AGOSTO 2022

Pratica n. 2266/RE del 04/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e gestione del contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002.	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:non necessario	CUP:non necessario

OGGETTO	Vertenza Arsial c/ Ruggeri Adalgisa + altri innanzi alla Corte di Appello di Roma, RG. n. 589/2016, conclusasi con sentenza n. 5234/2022.Saldo competenze in favore del Legale incaricato: assunzione impegno di spesa.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Paola Giansanti)		RESPONSABILE P.O. (avv. Annarita Aracri)		DIRIGENTE DI AREA A.I. (avv. Maria Raffaella Bellantone)			
Firmato: Paola Giansanti		f.to Annarita Aracri		f.to Maria Raffaella Bellantone			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Annarita Aracri)				f.to Annarita Aracri			
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022		U.1.03.02.99.002	4.803,14			Vedi allegato	
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
					f.to Elisabetta Caldani		

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 656/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 10 AGOSTO 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 656/RE DEL 10 AGOSTO 2022

OGGETTO: Vertenza Arisial c/ Ruggeri Adalgisa + altri innanzi alla Corte di Appello di Roma, RG. n. 589/2016, conclusasi con sentenza n. 5234/2022. Saldo competenze in favore del Legale incaricato: assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

- PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4-179/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";
- VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- NON ACQUISIT/I dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non si tratta di investimenti pubblici;
- PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 643 del 03/11/2008 Arsial conferiva incarico di assistenza e difesa dell'Agenzia, con ogni più ampia facoltà di legge, all'avv. Mario Ippoliti del Foro di Avezzano ai fini della costituzione innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, per resistere e respingere quanto sostenuto dai signori Marcelliano Falleroni ed Adalgisa Ruggieri nell'atto di citazione in ordine all'accertamento ed alla richiesta di dichiarazione di intervenuta usucapione del lotto contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Montalto di Castro fg 15 part.380 di mq. 960;

- con sentenza del 23/06/2015 n. 651, il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando, disponeva di rigettare la domanda del sig. Falleroni, ordinava al Conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata; condannava il sig. Falleroni e la sig.ra Adalgisa Ruggieri al pagamento, in solido tra loro, in favore di Arsial delle spese di giudizio liquidate in 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA;

- con l'atto di citazione in Appello proposto dalla sig. ra Ruggieri Adalgisa + altri, notificato ad Arsial in data 25/01/2016 (prot. 586/2016), Arsial veniva citata a comparire all'udienza (fissata in atti) del 20/05/2016 al fine di riformare la sentenza n. 651/2015 del Tribunale di Civitavecchia ed in particolare, in via principale, accertare e dichiarare l'acquisto in capo agli appellanti per intervenuta usucapione della piena proprietà dell'immobile fg. 15 p.lla 380 del Comune di Montalto di Castro, in virtù del possesso continuativo ed ininterrotto, pacifico ed ultraventennale, con conseguente pronuncia e con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie volture e trascrizioni, con favore delle spese di lite e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge;

-con determinazione n. 57 del 03/03/2016 si autorizzava la costituzione dell'Agenzia innanzi alla Corte di appello di Roma per il rigetto del gravame attivato dalla sig. ra Adalgisa Ruggieri + altri in riforma della sentenza di primo grado n. 651/2015 del Tribunale di Civitavecchia, conferendo incarico di rappresentanza e difesa, di Arsial nel giudizio in argomento all'avv. Mario Ippoliti già incaricato della difesa di Arsial nel giudizio di prime cure;

-il giudizio innanzi alla Corte di Appello proseguiva al RG nn. 589/2016;

VISTA la sentenza n. 5234 del 29/07/2022 con la quale la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto da Adalgisa Ruggieri e Luigi e Mario Falleroni (nq di eredi); condannava gli appellanti al rimborso in favore di Arsial delle spese processuali del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri di legge e del versamento dell'importo a titolo di contributo unificato;

ATTESO che il giudizio de quo si è concluso positivamente per Arsial e, pertanto, risulta necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, a titolo di saldo competenze, in favore del Legale incaricato;

VISTO il progetto di parcella inviato dall' avv. Ippoliti con e mail del 01/08/2022 alla proponente Struttura, a titolo di saldo per attività di assistenza legale svolta in favore dell' Agenzia nel giudizio di che trattasi, per complessivi € 4.803,00 (progetto di parcella elaborato ai sensi dell' art. 1 comma 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dall' art. 1 comma 9 della legge 30/12/2008 n. 145 e quindi senza IVA e con imponibile non assoggettato a ritenuta d'acconto), al netto dell' acconto già erogato da Arisial per il giudizio in argomento, per € 2.699,00;

CONSIDERATO che il suddetto progetto di parcella è conforme a quanto pattuito con determinazione n. 57/2016, ed in particolare: *"D.M. G. n.55/2014, per la vertenza avanti alla Corte di Appello, con riferimento ai parametri dello scaglione di valore indeterminabile (ovvero da € 26.000,00 a € 52.000,00) ridotti al 50% (...)"*;

RITENUTO di poter autorizzare l'impegno dell'importo complessivo pari ad € 4.803,14 giusta progetto di parcella del 01/08/2022 sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B0IGEN del bilancio di previsione Arisial 2022, a titolo di competenze a saldo relative ai giudizio Adalgisa Ruggeri Luigi e Mario Falleroni c/ Arisial innanzi alla Corte di Appello di Roma, conclusasi con sentenza n. 5234/2022, in favore dell' avv. Mario Ippoliti del Foro di Avezzano per assistenza legale resa in favore dell' Agenzia;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA dell' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'impegno dell'importo complessivo pari ad € 4.803,14, giusta progetto di parcella del 01/08/2022 (elaborato ai sensi dell' art. 1 comma 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dall' art. 1 comma 9 della legge 30/12/2008 n. 145 e quindi senza IVA e con imponibile non assoggettato a ritenuta d'acconto), sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B0IGEN del bilancio di previsione Arisial 2022, a titolo di competenze a saldo relative ai giudizio Adalgisa Ruggeri Luigi e Mario Falleroni c/ Arisial innanzi alla Corte di Appello di Roma, conclusasi con sentenza n. 5234/2022, in favore dell' avv. Mario Ippoliti del Foro di Avezzano per assistenza legale resa in favore dell' Agenzia;

DI COMUNICARE alla Legale, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM: Dg.002.), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.



Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	23				X			X